

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 313 del 15/05/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA **Proposta n. 1023 del 08/05/2024**

CODICE CRAM: DG.009**Ob. Funz.:** B01GEN**CIG:** B194ECA8E7**CUP:**

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento di lavori a favore della ditta Nicolai srl per interventi manutentivi da effettuarsi in emergenza sull'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania (VT)

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 09/05/2024

Firma Ferraloro Nunzia

Responsabile P.O.

Data 15/05/2024

Firma Marcella Giuliani

Responsabile del procedimento

Data 15/05/2024

Firma Ferraloro Nunzia

Dirigente di AREA

Data 15/05/2024

Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE

Data 15/05/2024

Firma Caldani Elisabetta

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	U	1.03.02.09.004	5.770,60	2024	688	15/05/2024	9576

Istruttore

Data 15/05/2024

Firma Laura Ridenti

P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale

Data 15/05/2024

Firma Sandra Cossa

Dirigente di AREA

Data 15/05/2024

Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento di lavori a favore della ditta Nicolai srl per interventi manutentivi da effettuarsi in emergenza sull'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania (VT)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non

contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE e 02 maggio 2024, n. 42, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO

che Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nella Regione Lazio, istituita con la Legge Regionale del 10 gennaio 1995, n. 2 (come modificata dalla L.R., 13 Giugno 2003, n. 15) è "un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale" (art. 1, co. 3, l. 2/95);

che Arsial è subentrata anche nel patrimonio immobiliare del disciolto Ersal a cui venivano attribuiti, ai sensi dell'art.9 della Legge 30.04.1976 n. 386, i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione non solo dei terreni, ma anche delle opere di riforma fondiaria, compresi gli acquedotti, realizzati intorno al 1950, a servizio di zone a vocazione tipicamente rurale;

che Arsial, pur non rientrando, in base alla normativa vigente, tra gli Enti cui sono stati affidati i compiti di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, ha dovuto gestire e gestisce gli acquedotti rurali dislocati nel territorio della Riforma Fondiaria appartenenti, ai sensi del sopra citato art. 12 della L. R. Lazio n.2/1995 e ss.mm.ii., al patrimonio immobiliare della stessa Arsial, nelle more della dismissione ai Comuni sul cui territorio insistono;

che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha definito il Servizio Idrico Integrato – S. I. I. come l'insieme "dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue";

che la legge Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 recante "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", ha, tra l'altro, delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, in particolare quello denominato ATO1 Lazio Nord – Viterbo, ed indicato – come forma di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate dalla gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità – la convenzione di cooperazione o il consorzio, come rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

che in particolare ai sensi dell'art.15 della sopra citata Legge regionale n.6/1996, ancora vigente, "*Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni*";

che i Comuni e le Province ricompresi dell'ATO1, con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione, hanno costituito, ai sensi degli artt. 6 e 4 della L.R. 6/96, l'Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;

che i Comuni e le Province dell'ATO2 hanno individuato il Gestore nella Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, Talete S.p.A. con sede in Via M.Ilo Mariano Romiti, 48 01100 Viterbo – P.IVA 01767320565;

che gli acquedotti Arisial vanno annoverati tra quelli di "competenza regionale" pur non essendo l'Agenzia classificabile quale "Ente Locale", essendo Ente Strumentale della Regione Lazio;

che l'ARSIAL pur non rientrando nel patto dei Sindaci della provincia di Viterbo è tuttora titolare e gestisce l'acquedotto rurale denominato Cavallaccia nel comune di Tuscania afferente all'Autorità dell'Ambito Ottimale 1 Lazio Nord in attesa di dismissione al comune di Tuscania;

che per la dismissione dell'acquedotto sito nel comune di Tuscania, VT, ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Lazio Nord, il 28/05/2021 con nota prot.n.ro 4119 e con successive comunicazioni intercorse è stato avviato un procedimento volto al trasferimento del dotto idrico *de quo*, prima di procedere all'abbandono della risorsa e la conseguente chiusura, come dichiarato dall'Agenzia;

che il comune di Tuscania con nota n. 11517 del 06/07/2021 acquisita al prot ARSIAL al n. 5226 del 07/07/2021 in riscontro alla nota ARSIAL di cui al punto precedente rappresentava l'impossibilità di prendere in carico la rete idrica se non a valle di una istruttoria tecnica e del passaggio del servizio idrico integrato alla società Talete SPA incaricata della gestione dalla STO dell'ATO1;

che nelle more del trasferimento della gestione del S.I.I. del comune di Tuscania alla Società Talete SpA , la medesima Amministrazione Comunale chiedeva ad ARSIAL di non procedere all'abbandono della risorsa idrica per non creare criticità a livello igienico sanitario agli utenti serviti dalla stessa;

CONSIDERATO

che nei primi giorni del mese di aprile 2024, veniva segnalata dagli abitanti di località Cavallaccia nel comune di Tuscania una manza di acqua generalizzata su tutta la condotta idrica e che in data 29/04/2024 veniva effettuato un sopralluogo congiunto con la Ditta Nicolai srl e il personale di ARSIAL al fine di verificare gli interventi da mettere in atto per ripristinare il flusso idrico;

che la Ditta Nicolai srl, in data 08/05/2024 con prot.n. 8299, trasmetteva ad ARSIAL il preventivo dei lavori *de quo*, dal quale risulta l'importo di € 4.730,00 oltre IVA al 22%, e che tale importo è ritenuto congruo;

CONSIDERATO E RITENUTO che i predetti lavori sono ritenuti di somma urgenza dato il protrarsi della mancanza di acqua che ha generato criticità per gli abitanti di Tuscania e che ARSIAL in qualità di proprietaria della rete idrica, nel rispetto delle esigenze della comunità, è tenuta a sostenere le spese dei costi riguardanti gli interventi manutentivi nelle more del trasferimento della medesima rete al comune

di Toscana e della relativa gestione a Talete Spa, al fine di garantire agli utenti il servizio idrico essendo l'acqua un bene considerato primario;

RITENUTO, per le suesposte motivazioni, di impegnare l'importo di € 4.730,00 oltre IVA al 22%, a favore della Ditta Nicolai srl, con sede legale a Toscana Via Novara snc, P.I. 02322160561, per i costi riguardanti gli interventi manutentivi da effettuarsi sulla rete idrica situata in località Cavallaccia nel comune di Toscana;

ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG n. B194ECA8E7;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Nunzia Ferraloro funzionaria dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

SU PROPOSTA dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE a favore della Ditta Nicolai srl, con sede legale a Toscana Via Novara snc, P.I. 02322160561, l'importo di € 4.730,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 5.770,60, sul cap. 1.03.02.09.004 – CRAM DG.007.01.7E - Ob.Funz. B01GEN, del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che reca la necessaria disponibilità.

DI AFFIDARE ai sensi di quanto previsto dall'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Nicolai srl, con sede legale a Toscana Via Novara snc, P.I. 02322160561, in possesso dei requisiti di carattere generale e inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, i lavori di manutenzione sulla rete idrica denominata Cavallaccia e situata nel comune di Toscana (VT), al fine di garantire l'approvvigionamento idrico agli utenti dell'acquedotto gestito da ARSIAL nelle more del trasferimento dello stesso al comune per come evidenziato nelle premesse alla presente determinazione;

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)*, per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23	1	d)	X			X	

OGGETTO: Lettera commerciale (ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023) in merito "Affidamento di lavori a favore della ditta Nicolai srl per interventi manutentivi da effettuarsi in emergenza sull'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania (VT)" **CIG: B194ECA8E7**

Con Determinazione Dirigenziale n. **XXX/RE del xx maggio 2024**, è stato approvato l'affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta Nicolai srl per l'importo di € 4.730,00 (quattromilasettecentotrenta/00) oltre IVA al 22% per un totale di € 5.770,60 (cinquemilasettecentosettanta/60), per lavori di manutenzione dell'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania, al fine di riattivare l'approvvigionamento dell'acqua quale bene primario, per gli abitanti dell'omonima località nel comune di Tuscania.

A tal fine si invia la presente lettera commerciale.

1) Ambito di intervento

La prestazione si configura come intervento da effettuarsi in urgenza presso l'acquedotto "Cavallaccia" ubicato in Tuscania (VT) Strada delle Poppe nei pressi dell'Abbazia san Giusto, su terreno censito al NCT al foglio 96, particelle 19-21 del Comune di Tuscania (VT).

2) Attività da svolgere

Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione dell'elettropompa sommersa, muffola elettrica, ripristino del quadro di avviamento e protezione, ripristino del galleggiante del serbatoio piezometrico e manodopera a corpo. Per l'avvio dei lavori sarà presente il Geom. Alessio Petrucci in qualità di personale ARSIAL.

3) Tempistica

L'inizio degli stessi è previsto successivamente alla sottoscrizione della presente lettera commerciale e andranno terminati entro il 60 giorni dall'inizio. Eventuali proroghe vanno concordate con il RUP.

4) Importo dell'affido

L'importo complessivo previsto per le prestazioni in oggetto è pari € 4.730,00 (quattromilasettecentotrenta/00) oltre IVA al 22% pari a € 1.040,60 (milleequaranta/60) per un totale di € 5.770,60 (cinquemilasettecentosettanta/60) comprensivo di manodopera

computata a corpo come da offerta presentata dalla Ditta (prot. ARSIAL n.8299 dell'08/05/2024) che ha ottenuto l'affidamento.

A fine lavori la Ditta produrrà la consuntivazione relativa alle opere eseguite scorporando i costi dell'elettropompa e della fornitura degli altri materiali, dal costo della manodopera. Non essendo stato possibile accedere al serbatoio in sicurezza, il preventivo dell'offerta potrà subire modifiche in diminuzione con riferimento alle effettive lavorazioni da eseguire e ritenute necessarie.

5) Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

Dati per la fatturazione:

Codice Fiscale: 04838391003

Codice di fatturazione elettronica: UF08E9

Codice CIG: B194ECA8E7

Codice CRAM: DG.007.01.7E

Determinazione del Dirigente n. xxx del xx maggio 2024

Si rammenta l'obbligo di indicare in fattura il riferimento dell'atto amministrativo (numero determinazione A.R.S.I.A.L.), a pena di rifiuto del documento, e nel campo "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (Codice CRAM DG.007.01.7E) onde facilitare l'assegnazione.

6) Normative di sicurezza

L'impresa ha l'onere di informare il committente su tutti gli adempimenti della sicurezza prescritti dalle normative vigenti in relazione ai lavori oggetto dell'appalto. I costi per la sicurezza sono compresi nell'importo dell'affido. L'impresa deve fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza, opportunamente compilato e firmato, prima di iniziare i lavori.

7) Esecuzione del servizio

L'Impresa eseguirà le prestazioni esplicitate nel preventivo allegato. L'impresa si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi in proprio, senza possibilità di ricorso al subappalto totale delle prestazioni. E' permesso il subappalto parziale con specifico riferimento a determinate attività. Il subappalto parziale dovrà essere preventivamente comunicato al committente. L'impresa appaltatrice rimarrà comunque unica responsabile e garante verso il committente dei servizi di cui alla commessa.

8) Lavori e servizi extracontrattuali

Eventuali lavori o servizi extra contratto verranno preventivamente concordati per iscritto fra le parti.

9) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

10) Incompatibilità

Per l'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Al riguardo l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con A.R.S.I.A.L.

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

11) Facoltà di revoca

L'A.R.S.I.A.L., a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere il contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del c.c. ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

12) Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 10 giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione tenendo conto delle specifiche scadenze indicate nel punto 3 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando A.R.S.I.A.L. comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, A.R.S.I.A.L. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve da A.R.S.I.A.L. medesima, fermi restando il diritto di A.R.S.I.A.L. al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute ad A.R.S.I.A.L. in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

A.R.S.I.A.L. si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti dallo stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da A.R.S.I.A.L. in conseguenza dell'inadempimento.

13) Controversie

Per tutte le controversie che possono sorgere relativamente all'incarico e specialmente alla liquidazione del compenso previsto dal presente disciplinare di incarico, A.R.S.I.A.L. esclude espressamente ogni possibilità di deferimento ad arbitri; pertanto si indica il foro di Roma competente per la risoluzione delle controversie in sede giurisdizionale.

14) Efficacia

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico. La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute.

15) Protezione dei dati personali

Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con addendum contrattuale riportato in allegato (allegato 1) al presente Contratto e parte integrante dello stesso, nomina la Società Nicolai srl, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società Nicolai srl si obbliga ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento, nonché a sottoscrivere l'atto di nomina (addendum) di cui all'Allegato (inserire riferimenti dell'Allegato) contestualmente al contratto e comunque entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

Sottoscritto l'atto, la Società Nicolai srl garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello incaricato per l'esecuzione del Contratto.

16) Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.

Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

In particolare le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del contratto, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali.

I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Nunzia Ferraloro

La PO 7/a dell'Area- Acquisizioni ed
Alienazioni Patrimoniali, Manutenzioni,
Gestione e Realizzazione Opere - RUP
Arch. Marcella Giuliani

Il Dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti,
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie,
Procedure CONSIP e MEPA
Arch. Vincenzo Rosario Robusto

Titolare della Ditta
Nicolai srl

Delibera nr. 10532024 - Anno 2024 - del 15/05/2024

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRAT.1053-Impegno di spesa e affidamento di lavori a favore della ditta Nicolai srl per interventi manutentivi da effettuarsi in emergenza sull'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania (VT)

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		DG.007.01.7E	Gestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali					
Capitolo		1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
Obiettivo/Funzione		B01GEN.	GENERICO					
Centro di costo		2.	Avanzo/Fondo disponibile					
688	15/05/2024	Ditta Nicolai srl	PRAT.1053-Impegno di spesa e affidamento di lavori a favore della ditta Nicolai srl per interventi manutentivi da effettuarsi in emergenza sull'acquedotto ARSIAL denominato "Cavallaccia" nel comune di Tuscania (VT)	5.770,60	5.770,60	0,00	0,00	5.770,60
Totali Delibera nr. 10532024 del				5.770,60	5.770,60	0,00	0,00	5.770,60